



Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo

ART. 603 bis c.p. (INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO)

Lo sfruttamento lavorativo è un reato regolato dall'art. 603 *bis* c.p. - modificato dalla legge 199/2016 - in tema di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo nel settore agricolo.







CONDOTTE PUNITE DALL'ART. 603 bis c.p.

L'articolo 603 bis c.p. punisce:

- Chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- Chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita (di cui sopra) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno;

NB: Se i fatti sono commessi tramite violenza o minaccia si ha un aumento della pena comminata







QUANDO IL LAVORO DIVENTA SFRUTTAMENTO?

Indici di sfruttamento:

- Retribuzione reiterata palesemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali
- Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, alle ferie, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria







- Condizioni di lavoro e/o di alloggio e/o di sorveglianza degradanti
- Violazione delle norme relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro







CONDIZIONI AGGRAVANTI DELLO SFRUTTAMENTO

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro







LE POTENZIALI VITTIME

Persone in una <u>posizione asimmetrica</u> rispetto al datore di lavoro a causa dello <u>stato di bisogno</u> o <u>vulnerabilità</u> in cui si trovano







POSSONO ESSERE

- Richiedenti asilo in attesa di sostenere l'audizione presso la Commissione Territoriale di riferimento
- Ricorrenti in attesa dell'esito del ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale
- Titolari di protezione internazionale o titolari di altri permessi di soggiorno







Migranti volontari sprovvisti di permesso di soggiorno

Neo maggiorenni usciti dal sistema di accoglienza prima della finalizzazione di un progetto di integrazione individuale

Vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo







INDICATORI IN ACCOGLIENZA

Orari di entrata e uscita con cadenza regolare, in particolare ripetuta assenza durante l'orario dei pasti e/o l'uscita il mattino presto e il rientro dopo molte ore

Indumenti indossati e in particolare l'uso di scarpe anti-infortunistiche







Utilizzo di un borsone contenente indumenti di lavoro per differenti lavori occasionali

Segni di spossatezza fisica e/o di evidenze fisiche relative ad eventuali incidenti sul lavoro

Riferiscono di esser soggetti a insulti, abusi minacce o violenza







CAUSE

- Mancato/difficile accesso al mercato del lavoro
- Scarsa integrazione nel tessuto sociale
- Inadeguatezza incontro domanda/offerta nel comparto agricolo







- Ricorso a modalità informali di reclutamento di manodopera
- Condizione di vulnerabilità/stato di bisogno
- Posizione di subordine psicologico ed economico nei confronti del datore di lavoro e/o dell'intermediario illecito (caporale)







- Riduzione dei costi di produzione (utilizzo di manodopera a basso costo/a condizioni fuori mercato) dovuta alla competizione economica
- Insufficienza dei controlli ispettivi (comparti agricolo/industriali)







DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE

- Mancata percezione di sé come di una vittima di sfruttamento lavorativo
- Paura di ritorsioni da parte del datore di lavoro (anche legato alla criminalità organizzata locale)
- Mancanza di alternative lavorative
- Sfruttamento da parte di molteplici datori di lavoro/ un impiego saltuario e discontinuo







COME INTERVENIRE?

- Rafforzare le politiche di accoglienza maggiore inclusione economico- sociale
- Agevolare l'accesso al mercato del lavoro
- Potenziare i controlli ispettivi nei comparti agricolo/ industriali
- Agire sull'inadeguatezza dei meccanismi che regolano l'incontro della domanda ed offerta/impedire il ricorso a canali informali







TUTELA NORMATIVA NAZIONALE







Art. 22 comma 12 T.U.I. (REATO DI OCCUPAZIONE DI STRANIERI IRREGOLARI)

Commette reato il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non rinnovato, revocato o annullato.







ART 22 comma 12 bis T.U.I.: LE AGGRAVANTI

L'aver compiuto il reato nei riguardi di:

- Minori in età non lavorativa
- Lavoratori in numero superiore a tre
- Lavoratori in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 603 *bis* c.p.)







COMBINATO DISPOSTO DA ART. 22 comma 12 TUI e ART. 603 bis C.P.

Ai sensi dell'art. 22 comma 12 T.U.I. lo sfruttamento lavorativo non è elemento costitutivo del reato, ma circostanza aggravante

Se si verifica l'ipotesi aggravata (22 comma 12 bis T.U.I.) e il lavoratore straniero rientra nei casi descritti dall'art. 603 bis c.p. ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in presenza di una denuncia (art. 5 comma 6 TUI)







ART. 22 comma 12 quater TUI: PDS MOTIVI UMANITARI

Ai sensi dell' art. 22 comma 12 *quater* del T.U.I., nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno umanitario inizialmente valido per sei mesi, poi per due anni, rinnovabile tutto il periodo occorrente per motivi di giustizia e/o per il completamento del percorso di protezione sociale, successivamente convertibile per motivi lavoro:







COMBINATO DISPOSTA DA ART. 22 e ART. 18 D.lgs 286/1998

Ove invece si verifichi un grave sfruttamento che configuri il reato di riduzione in schiavitù o la tratta di persone ai sensi dell'art.601c.p.



Protezione sociale prevista dall'art.18 D.lgs 286/1998







Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p. comma 1)

«Chiunque ovvero chiunque <u>riduce</u> o <u>mantiene</u> una persona in <u>esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà</u> uno stato di <u>soggezione continuativa</u>, <u>costringendola a prestazioni lavorative o sessuali</u> ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».







TRATTA DI PERSONE (Art. 601 c.p. comma 1)

"È la condotta volta a reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi"







Grazie per l'attenzione!





